SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 settembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2015.

Rimodulazione del progetto di ricerca «ARTEMIS - WSN - DPCM» già ammesso al finanziamento con decreto n. 760 del 12 novembre 2012. (Decreto n. 1143).

IL DIRETTORE GENERALE
COORDINAMENTO, PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca";

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Viste le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars" del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS»;

Tenuto conto della Decisione ARTEMIS-PAB 2010 – D.05- del 20 ottobre 2010, con la quale il Comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune ARTEMIS ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2010, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ARTEMIS e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto della direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

Visto il decreto direttoriale n. 760 del 12 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 24 dicembre 2012, Reg. 16, f. 264 con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto WSN-DPCM – Programma ARTEMIS con i seguenti beneficiari: INTECS S.p.A., MINTEOS S.r.l., Università degli Studi di Napoli e Politecnico di Torino;

Considerato che, a seguito dell'esclusione di MINTEOS S.r.l., pronunciata con nota del 10 dicembre 2014 - REF n. 100420/2014 dell'Impresa Comune ECSEL (subentrata alla JTI ARTEMIS), si è proceduto a richiedere ai soggetti proponenti una rimodulazione del progetto e che la stessa è stata sottoposta all'esame dell'Esperto Tecnico Scientifico e dell'Istituto convenzionato MCI;

Vista la relazione dell'Istituto convenzionato Mediocredito Italiano - Intesa Sanpaolo in data 23 febbraio 2015 n. 81545, acquisita al prot. MIUR n. 7159 del 1° aprile 2015, con la quale è stata fornita l'istruttoria favorevole relativa alla rimodulazione;

Attesa, di conseguenza, la necessità di modificare le determinazioni di cui al citato decreto n. 760/2012 (allegato 1);

Decreta:

Art. 1.

Prendere atto della rimodulazione del progetto di ricerca ARTEMIS - WSN - DPCM, soggetti proponenti: INTECS Spa, Politecnico di Torino e Università degli Studi di Napoli, prot. n. 7865/2015, già ammesso al finanziamento con decreto direttoriale n. 760 del 12 novembre 2012, e per l'effetto sostituire la scheda (allegato 1) del predetto decreto con la scheda (allegato 2) del presente decreto nella quale sono precisate forma, misura, modalità e condizioni di finanziamento.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. La stipula del contratto di finanziamento è subordinata alle condizioni di cui alla Sezione D – Condizioni Specifiche della scheda (allegato 2) del presente decreto, di seguito riportate:

"Si subordina la stipula contrattuale della INTECS Spa alle seguenti condizioni":

Come da relazione dell'Istituto convenzionato Banca Mediocredito Italiano ex Intesa San Paolo, la sottoscrizione del contratto in capo alla INTECS Spa, è subordinata all'approvazione da parte del ceto bancario del piano di risanamento aziendale del quale ad oggi risulta disponibile una versione non definitiva e non approvata dagli Istituti di Credito.

3. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

6. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito Comunitario o Internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

A parziale modifica dell'art. 3 del decreto n. 760 del 12 novembre 2012 , stabilire che le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente atto sono determinate complessivamente in euro 499.507,48, nella forma di contributo nella spesa, e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per gli anni 2007-2008, per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3277

ALLEGATO *1*

Si omette la pubblicazione del d.d. n. 760 del 12 novembre 2012 perché già riprodotto in *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 marzo 2013.

ALLEGATO *2*

Scheda dettagliata Progetto ammesso al finanziamento: ARTEMIS - **WSN-DPCM**

Protocollo n. **7865**

Legge 297/1999 Art. 7

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. **7865** del **10/04/2015**

• Progetto di Ricerca

Titolo: **ARTEMIS WSN-DPCM** : WSN Development Planning and Commissioning & Maintenance ToolSet

Inizio: **1/10/2011**

Durata Mesi: **42**

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

INTECS - S.p.A.	**PISA**	**B51H11000030005**
POLITECNICO di TORINO	**TORINO**	**E11H11000050005**
Università degli Studi di NAPOLI	**NAPOLI**	**E61H11000110005**

• Costo Totale ammesso	Euro	**1.500.022,47**
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	**1.500.022,47**
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
- al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	**288.971,45**	0,00	**288.971,45**
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	**1.211.051,02**	0,00	**1.211.051,02**
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.500.022,47**	0,00	**1.500.022,47**

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: **499.507,48**

Sezione D – Condizioni Specifiche

Si subordina la stipula contrattuale della INTECS Spa alle seguenti condizioni:

"Come da relazione dell'Istituto Convenzionato Banca Mediocredito Italiano ex Intesa San Paolo, la sottoscrizione del contratto in capo alla INTECS Spa, è subordinata all'approvazione da parte del ceto bancario del piano di risanamento aziendale del quale ad oggi risulta disponibile una versione non definitiva e non approvata dagli Istituti di Credito".

15A06849

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 agosto 2015.

Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-*ter*, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 agosto 2014 recante «proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 settembre 2014, n. 208;

Ritenuto necessario prorogare l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, apportando modifiche al fine di rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani prevedendo anche la formazione dei proprietari e detentori di animali per migliorare la loro capacità di gestione degli stessi;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante i percorsi formativi su base volontaria ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio n. 3262);

Ordina:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 è così sostituito:

«I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato «patentino», avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Università, delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere individuato un responsabile scientifico tra i medici veterinari esperti in comportamento animale di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 26 novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il comune, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine professionale.».

Art. 2.

1. L'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013, come modificata dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza 28 agosto 2014, è prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 agosto 2015

p. il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
DE FILIPPO

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 3553

15A06718

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2015.

Rettifica del decreto 13 maggio 2015 concernente l'iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013";

Visto il decreto ministeriale n. 9616 del 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 giugno 2015, con il quale sono state iscritte varietà ortive nel Registro delle varietà nazionale;

Considerato che nel decreto ministeriale n. 9616 del 13 maggio 2015, sopracitato, la varietà di melone identificata con il codice SIAN 3490 è stata erroneamente indicata con la denominazione Tofel anziché "Tofee";

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale n. 9616 del 13 maggio 2015 e in particolare la tabella di cui all'articolo unico;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella di cui all'articolo unico del decreto ministeriale n. 9616 del 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 giugno 2015, la denominazione «Tofel» è sostituita con «Tofee».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A06768

DECRETO 28 luglio 2015.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;

Visto il Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a

denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti;

Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 2014, n. 7265, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2014, Reg. 2901, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 177 del 1° agosto 2014, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti UE n. 1151/2012, UE n. 1308/2013, CE n. 607/2009, ed ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonché delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2015, n. 1998, recante "Disposizioni attuative dell'art. 6, comma 1, decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 relative al trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n. 105", registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2015, Reg. n. 2514, con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto ministeriale del 13 febbraio 2014;

Considerato che la decisione della Commissione europea n. 7167 del 30 settembre 2009, che prevede la ripartizione delle risorse per le misure di cui all'art. 4 della legge 499/1999, termina il prossimo 30 settembre 2015;

Visti gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Considerata la necessità di attuare un nuovo regime ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, tenuto conto degli orientamenti sopra citati;

Ritenuto necessario emanare un nuovo decreto al fine di determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, le attività a sostegno del settore, la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti. (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009, nonché delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalità per la concessione dei predetti contributi;

Decreta:

Art. 1.

Principi

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009, di seguito denominati Regolamenti.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di Valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dell'immagine e della conoscenza dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto (annunci su social media, radio, televisione etc.), nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 24 del regolamento n. 702/2014;

c) attività di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari, coaching, *etc)*, attività dimostrative ed azioni di informazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del regolamento n. 702/2014 e nell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che non consente, tuttavia, aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

d) scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 21 del regolamento n. 702/2014;

e) attività di consulenza, limitata ai prodotti di cui al Regolamento (UE) 651/2014 nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 18 di tale regolamento;

f) studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti di cui all'art. 1, nel rispetto dell'art. 31 del regolamento n. 702/2014 e degli articoli 25 del Reg. (UE) 651/2014.

I progetti possono riguardare una o più delle iniziative indicate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*.

Art. 3.

Soggetti proponenti

1. Sono ammessi a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:

a) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e/o del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

b) Organismi a carattere associativo delle Associazioni dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e/o del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

c) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

d) Associazioni temporanee tra Consorzi di tutela di cui alla precedente lettera *c)* e/o organismi associativi operanti nel settore dell'agroalimentare.

Art. 4.

Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dagli aiuti:

a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento n. 702/2014, ad eccezione della misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. *d)*;

b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, limitatamente agli aiuti di cui all'art. 1, e ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, punto *c)* del regolamento n. 651/2014;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 702/2014.

Art. 5.

Requisiti dei soggetti proponenti

1. I soggetti proponenti di cui all'art. 3 del presente decreto debbono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione dell'iniziativa proposta, nonché eventuali esperienze ac-

quisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione come specificato nell'allegato *B)* del presente decreto e di cui ne fa parte integrante. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti come indicato nell'allegato *B)* del presente decreto.

2. I Consorzi e/o Organismi associativi che si associano in "associazioni temporanee" presentano un'unica istanza allegando un protocollo d'intesa da cui risultano gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati (es: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo ecc.).

3. È consentita la presentazione dell'istanza da parte di soggetti proponenti anche se non ancora costituiti in ATI. In tale caso, il protocollo d'intesa deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti e contenere l'impegno, che in caso di ammissione al contributo, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di istanza, e qualificato come mandatario. L'istanza di cui al precedente comma 2, deve indicare a quale di questi l' Amministrazione dovrà erogare l'eventuale contributo, in qualità di mandatario, capofila dell'associazione temporanea di impresa.

4. È fatto divieto ai soggetti facenti parte di un'associazione temporanea di presentare un'istanza di contributo in forma individuale.

5. L'istanza deve, in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all'allegato *B)* del presente decreto per ogni partecipante all'associazione temporanea di impresa.

6. I soggetti proponenti devono soddisfare i criteri di cui all'allegato 1, articoli 1 e 2, del Reg.(UE) 702/2014 e del Reg. (UE) 651 del 1° luglio 2014.

7. È facoltà dell'Amministrazione revocare il contributo, qualora uno o più partecipanti all'associazione temporanea di impresa dovessero ritirarsi o sottrarsi al protocollo d'intesa, in maniera tale da recare pregiudizio allo svolgimento del programma stesso.

Art. 6.

Termini e modalità di presentazione

1. Le istanze per la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 devono pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena l'esclusione, entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni anno, in duplice copia, all'indirizzo indicato all'allegato *B)* del presente decreto. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze devono, pena l'esclusione, essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato *B)* del presente decreto.

2. Ogni soggetto proponente presenta un'unica istanza.

Art. 7.

Criteri

1. Per le istanze relative alle iniziative di cui sopra la valutazione è effettuata secondo i criteri e alla stregua dei punteggi massimi stabiliti nell'allegato *A)* al presente decreto, di cui ne fa parte integrante.

Art. 8.

Iter *istruttorio e determinazione del contributo*

1. La Commissione esaminatrice, appositamente istituita con provvedimento dirigenziale, procederà all'esame della documentazione allegata ad ogni singola istanza ai fini dell'ammissibilità alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri stabiliti, attribuendo un punteggio per ogni progetto, come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegato *A)* al presente decreto.

2. Saranno ritenuti ammissibili a contributo i progetti che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 (*conditio sine qua* non per l' idoneità tecnico-economica).

3. Il giudizio di idoneità delle istanze presentate non comporta l'immediata ammissione a contributo.

4. Sarà cura dell'ufficio competente redigere un decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, che verrà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

5. La ripartizione dei fondi disponibili sarà effettuata dall' ufficio competente sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai progetti presentati e in base all'ordine di graduatoria.

6. Sarà cura dell' ufficio competente comunicare ad ogni partecipante il relativo giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice entro 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione stessa, con nota di comunicazione ai soggetti interessati.

7. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui progetti presentati dai soggetti interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% delle spese che saranno ammesse, fermo restando quanto indicato nell'allegato *C)* del presente decreto di cui ne fa parte integrante.

Art. 9.

Liquidazione e rendicontazione del contributo

1. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia che dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta all'Amministrazione.

2. Le modalità, i tempi, le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonché la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale del 4 luglio 2014, n. 7265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2014, è abrogato.

Art. 11.

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 21, 24 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

2. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 18, 19, 25 e 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti.

Art. 12.

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

Con riferimento alla sola annualità 2015, il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 6 del presente decreto è fissato al 30 ottobre 2015, entro le ore 17.

Art. 14.

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 702/2014 e dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermo restando quanto disposto all'art. 12 del presente decreto.

Roma, 28 luglio 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3188

ALLEGATO *A*

Scheda di valutazione funzionale:

Proponente:

Anno:

Tipologia Programma:

	Elementi da valutare	Punteggio Max	Voto Commissione
1	Interesse generale del programma (pertinenza del programma rispetto alla situazione di mercato/alle esigenze del settore	25	
2	Coerenza tra gli obiettivi, i messaggi, le azioni e i canali di informazione previsti dal programma presentato	25	
3	Qualità e chiarezza espositiva della presentazione del programma presentato	14	
4	Redditività del programma (iniziative proposte: risultati che si intendono raggiungere rispetto agli obiettivi prefissati dal programma presentato e loro ricaduta sui consumatori)	10	
5	Presentazione progetto da parte di organismi a carattere associativo di cui all'art. 2 lettera a) e lettera b)	12	
6	Presentazione del progetto da parte di Associazione Temporanee di Impresa (ATI)	8	
7	Presentazione del progetto da parte di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Consorzio singolo)	1	
8	Rilevanza internazionale del progetto	5	
	TOTALE	**100**	

Progetti non portati a termine nell'ultimo biennio - 15

ALLEGATO *B*

ELEMENTI UTILI AI FINI DELLA COMPILAZIONE CORRETTA DELL' ISTANZA DI CONTRIBUTO

Le istanze devono pervenire entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni anno, in duplice copia, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sito in via XX Settembre, n. 20 – 00187 Roma – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ufficio PQAI IV - pena l'esclusione. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al primo giorno utile lavorativo.

Le istanze devono pervenire in un plico chiuso, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente la seguente dicitura:

NON APRIRE – ISTANZA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA, DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI CONTRADDISTINTI DA RICONOSCIMENTO

U.E., AI SENSI DEI REGOLAMENTI (UE) N. 1151/2012, (UE) N. 1308/2013, (CE) N. 607/2009

È esclusa la possibilità di inviare le istanze via PEC.

L'istanza, da presentare in duplice copia, a pena l'esclusione, deve contenere i seguenti elementi:

a) essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;

b) essere presentate su carta intestata del Consorzio e/o Organismo di carattere associativo;

c) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;

d) nome e dimensione dell'impresa ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita *IVA)*;

e) descrizione del progetto e delle attività, compresi i tempi di realizzazione ed i luoghi di realizzazione;

f) elenco dei costi previsti;

g) importo del contributo richiesto necessario per la realizzazione del progetto.

Alle istanze, pena l'esclusione, deve essere allegata duplice copia della seguente documentazione:

a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere comprendente anche una tabella dettagliata dei costi previsti per lo svolgimento delle attività. La relazione dovrà contenere elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato *A)*;

b) dettagliato preventivo di spesa - comprensivo di una tabella di riepilogo da fornire su supporto informatico (cd, dvd, chiavetta etc.) in formato Excel;

c) atto costitutivo;

d) statuto dal quale si evince che gli Organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalità di lucro, devono possedere, tra le proprie finalità statutarie, pena l' esclusione, la valorizzazione e salvaguardia dei prodotti a denominazione di origine e indicazione geografica protetta;

e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto;

f) organigramma della struttura organizzativa dell'ente;

g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante inerente il fatturato globale del soggetto proponente nell'ultimo biennio;

h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici;

i) nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri Enti od altre Amministrazioni indicare in quale proporzione al fine di poter concedere parte del contributo richiesto;

l) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesti l'assenza di contenziosi in essere con la Pubblica Amministrazione;

m) dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ultimo triennio;

n) dichiarazione, da parte del legale rappresentante, in cui si comunica il conto corrente dedicato, in via non esclusiva, sul quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso ai sensi del presente decreto;

o) dichiarazione che attesti che i proponenti e, se del caso, gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Il documento di cui alla lettera *d)* non deve essere fornito dai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Tutte le dichiarazioni sopra elencate devono essere redatte ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Inoltre, i soggetti proponenti devono presentare l' autocertificazione, sempre ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nella quale dichiarano quanto segue:

a) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 ed in particolare ai sensi dell'art. 85, nei confronti di:

- rappresentante legale e altri componenti dell'organo di amministrazione;

- dirigenti.

c) non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

d) non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

e) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale.

Per il punto *b)* si allega il fax simile, allegato *D)* al presente decreto.

ALLEGATO *C*

SPESE AMMESSE E PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE PER LE AZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE DECRETO IN CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI (UE) N. 702/2014 E N. 651/2014

1. Spese ammesse per l' organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico (annunci su social media, radio e televisione etc.), in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 24 del Reg. (CEE) n. 702/2014.

Per la partecipazione e l'organizzazione a concorsi, fiere, mostre, esposizioni sono ammesse le seguenti spese:

a) spese di iscrizione;

b) spese di viaggio;

c) spese per le pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;

d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

e) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per vincitore.

Per le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto sono ammesse le spese:

a) spese per pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web, annunci pubblicitari su media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

b) spese di divulgazioni di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità dei prodotti contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009.

I contributi sono concessi sulla base del rimborso delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

La spesa destinata ai premi simbolici è versata al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova di consegna.

I contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% dei costi ammissibili secondo quanto è previsto dall'art. 8 del presente decreto.

2. Spese ammesse per l'attività di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari, coaching etc.), attività dimostrative ed azioni di informazione, scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del regolamento n. 702/2014, in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Sono ammesse le seguenti spese:

a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching etc.), attività dimostrative ed azioni di informazione;

b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;

c) spese di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;

d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:

- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore e marchi commerciali

- spese generali come onorari di consulenti, inclusi studi di fattibilità

Le spese di cui alla lettera *d)* sono ammesse solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Le spese di cui alle lettere *a)* e *c)* non comportano pagamenti diretti ai beneficiari ma sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

Deve essere fornita autocertificazione al fine di dimostrare che gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. Dovrà essere fornita altresì sottoscritto l'impegno che gli aiuti devono essere resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività del presente paragrafo deve essere garantito a tutti i produttori/imprese compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% dei costi ammissibili secondo quanto è previsto dall'art. 8 del presente decreto.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui alla lettera *d)* l'importo massimo del contributo è limitato ad euro 100.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

3. Spese ammesse per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti a denominazione di origine, nel rispetto dell'art. 31 del regolamento n. 702/2014.

Il progetto deve essere d'interesse generale per il settore delle DOP ed IGP.

Sono ammesse le seguenti spese:

a) costo di personale relativi a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché le spese per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato le seguenti informazioni sono pubblicate su internet:

a) l'effettiva attuazione del progetto;

b) gli obiettivi del progetto;

c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti nel progetto;

d) il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti dal progetto in riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.

I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione sul sito internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali osservazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo a seconda di cosa avvenga. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo almeno di cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

Il contributo è concesso direttamente all'organismo che ha svolto la ricerca e la diffusione.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese ammesse secondo quanto è previsto dall'art. 8 del presente decreto.

4. Spese ammesse per l'organizzazione e partecipazione a fiere, mostre etc., in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 19 del Reg. (CEE) n. 651/2014.

Le spese ammesse corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un impresa ad una determinata fiera o mostra.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese ammesse.

5. Spese ammesse per attività di formazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Sono ammesse le seguenti spese:

- Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

- I costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, il materiale e le forniture con attinenza diretta al progetto;

- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

- Spese di personale relativi ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino ad una percentuale di 10 punti percentuali per i contributi concessi alle medie imprese e 20 punti percentuali per i contributi concessi alle piccole imprese.

6. Spese ammesse per attività di consulenza, in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 18 del Reg. (CEE) n. 651/2014.

Le spese ammesse corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quale la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% dei costi ammissibili.

7. Spese ammesse per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti a denominazione di origine, nel rispetto dell'art. 25 del regolamento n. 651/2014.

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca, sviluppo ed innovazione deve essere integralmente compresa nella categoria di ricerca studi di fattibilità e studi per la ricerca fondamentale.

Le spese ammesse per i progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione sono:

- spese di personale: ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

- costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e nel periodo per il quale sono utilizzati per il progetto;

- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture, e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.

La percentuale di contribuzione dell'aiuto non supera il 90% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale ed il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità, secondo quanto è previsto dall'art. 8 del presente decreto.

La percentuale di contribuzione per gli studi di fattibilità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e 20 punti percentuali per le piccole imprese.

ALLEGATO *D*

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Oggetto: Autocertificazione antimafia.

Il sottoscritto (*nome e cognome*)... nato a ....il........................., residente in.. via.. n. ...., in qualità di legale rappresentante della società (*indicare la ragione sociale*) oppure: in qualità di titolare dell'impresa (*indicare la denominazione*) .... avente la sede in .... Prov. di .... Via .... n. ......, tel. n. ....,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del DPR 445/00;

ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR 445/00;

sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare:

art. 85 comma 2

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(carica sociale)

art. 85 comma 2-bis

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(carica sociale)

art. 85 comma 3 (indicare solo i soggetti maggiorenni)

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(familiare convivente di)

Lì_______________

In fede

____

N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante

ovvero

la firma deve essere autenticata secondo la normativa vigente
allegando copia di un documento di identità del dichiarante.

Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)

15A06760

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Lombardia 2011 società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 26 marzo 2015, n. 303 del tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Lombardia 2011 società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Lombardia 2011 società cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale 07563110969) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. Antonio Salvi, nato a Napoli il 9 agosto 1969 e domiciliato in Milano, corso Italia n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A06705

DECRETO 21 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro società cooperativa sociale O.N.L.U.S. siglabile la Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro s.c.s. O.N.L.U.S.», in Oulx e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della cooperativa «La Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro società cooperativa sociale O.N.L.U.S. siglabile la Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro s.c.s. O.N.L.S.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 119.801,00, si riscontra una massa debitoria di € 319.220,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 199.419,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro società cooperativa sociale O.N.L.U.S. siglabile la Furnicuta lavoratori democratici per l'elevazione del lavoro s.c.s. O.N.L.U.S.», con sede in Oulx (TO) (codice fiscale 10425900015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Cavalitto, nato a Torino, il 12 maggio 1960, ed ivi domiciliato in piazza San Carlo n. 206.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A06706

DECRETO 21 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Croce Riviera Europea Società Cooperativa sociale in liquidazione», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Croce Riviera Europea Società Cooperativa Sociale in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 43.694,00, si riscontra una massa debitoria di € 75.700,00 ed un patrimonio netto negativo di € 32.006,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Croce riviera Europea Società Cooperativa Sociale in Liquidazione», con sede in La Spezia (codice fiscale 01104410111) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il avv. Paolo Messuri, nato a La Spezia il 2 settembre 1964 (codice fiscale MSS PLA 64P02 E463Q), ivi domiciliato in via XX Settembre, n. 66.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A06707

DECRETO 23 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Iside cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Ascoli Piceno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la LEGACOOP ha chiesto che la società «Iside cooperativa sociale a responsabilità limitata», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 3 dicembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 380.170,00, si riscontra una massa debitoria di € 557.275,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 195.454,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Iside cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno (codice fiscale 01830370449) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Luigi Gagliardi (codice fiscale GGL LGU 63T06 A462I), nato ad Ascoli Piceno il 6 dicembre 1963, e domiciliato in Folignano (AP), via Piane di Morro n. 64.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 luglio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06703

DECRETO 23 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sorriso società cooperativa sociale in liquidazione», in Agugliano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Il Sorriso società cooperativa sociale in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.421,00, si riscontra una massa debitoria di € 502.409,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 496.930,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Sorriso società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Agugliano (AN) (codice fiscale 02161150426) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Borgacci (codice fiscale BRG BBR 71T44 A271D) nata ad Ancona il 4 dicembre 1971, e domiciliata in Falconara Marittima (AN), via del Consorzio n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 luglio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06704

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 agosto 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Emilia-Romagna a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. Proroga della contabilità speciale n. 5418. (Ordinanza n. 279).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, da ultimo prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 limitatamente alle Regioni Emilia-Romagna e Liguria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 28 maggio 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.»;

Vista la nota del 5 giugno 2015 con la Regione Emilia-Romagna ha chiesto il mantenimento della contabilità speciale n. 5418, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 31 maggio 2016;

Vista la nota dell'8 luglio 2015 con la quale la predetta Regione ha trasmesso, a fondamento della richiesta di proroga della contabilità speciale in argomento, una tabella concernente gli interventi che dovranno essere completati entro il 31 maggio 2016;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850 e successive modifiche ed integrazioni, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 84 del 28 maggio 2013, titolare della contabilità speciale n. 5418, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 31 maggio 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

15A06751

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerinol Gola»

Estratto determina V&A/1421 del 24 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4.

Medicinale: ZERINOL GOLA.

Numero procedura europea: BE/H/0181/001/II/010.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

È autorizzata l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in accordo al CCDS.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Forme e confezioni:

041239171 - "20 mg pastiglie" 12 pastiglie in blister al/al:

041239195 - "20 mg pastiglie" 18 pastiglie in blister al/al;

041239219 - "20 mg pastiglie" 24 pastiglie in blister al/al;

041239221 - "20 mg pastiglie" 30 pastiglie in blister al/al;

041239245 - "20 mg pastiglie" 36 pastiglie in blister al/al;

041239260 - "20 mg pastiglie" 42 pastiglie in blister al/al;

041239272 - "20 mg pastiglie" 48 pastiglie in blister al/al.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio Illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06769

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octagam»

Estratto determina V&A/1428 del 24 luglio 2015

Autorizzazione della variazione: B.I.a.2.a, B.I.b.2.e, B.II.b.5 *z)*, B.I.a.2.c).

MedicinalE: OCTAGAM.

Numero procedura europea: UK/H/0325/001/II/066/G.

Titolare AIC: Octapharma LTD.

È autorizzata la seguente variazione:

Modifica della capacità della resina di Eparina Sefarosio come conseguenza dell'utilizzo combinato di due colonne cromatografiche per gli step di rimozione del Fattore XI e di eluizione di ATIII nel processo di frazionamento per la produzione di Octagam, al sito Octapharma AB, Sweden (OAB), da 24-50 ml resina/kg di plasma criodepleto a 24-100ml resina/kg di plasma criodepleto;

Eliminazione dello step opzionale di adsorbimento del Fattore IX nel processo di frazionamento al sito OAB;

Restrizione del limite di specifica del controllo di processo TVC "Total Viable Count", effettuato al sito OAB sulla soluzione di maltosio utilizzata per la formulazione finale del prodotto, da ≤ 100 cfu/100ml a ≤10 cfu/ml e modifica della denominazione del relativo campione (corretto da "Sample 8" a "Sample 8a").

Introduzione di un nuovo metodo analitico per la determinazione delle endotossine batteriche nel Buffer di equilibrazione della colonna di Eparina Sefarosio, lavaggio finale dei filtri, unità di ultra/dia filtrazione e colonna C-18,

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06770

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epipen»

Estratto determina V&A n. 1449 del 24 luglio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EPIPEN nelle forme e confezioni:

"150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita"1 iniettore da 2 ml;

"150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 iniettori da 2 ml;

"300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 1 iniettore da 2 ml;

"300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 iniettori da 2 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta, n. 18, cap. 20139, Milano, codice fiscale 00846530152.

Confezioni:

"150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita"1 iniettore da 2 ml - AIC n. 042416014 (in base 10) 18GFWG (in base 32);

"150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 iniettori da 2 ml - AIC n. 042416026 (in base 10) 18GFWU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in penna preriempita (autoiniettore).

Validità prodotto integro: 19 mesi dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: Tenere il contenitore nella scatola per proteggere il medicinale dalla luce. Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non refrigerare o congelare.

Composizione: 1 ml contiene:

Principio attivo: 0,5 mg di adrenalina (epinefrina). Una dose singola (0,3 *ml)* contiene 150 microgrammi (0,15 *mg)* di adrenalina.

Eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito (E223), acido cloridrico (per aggiustamento del *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Binger Str. 173, 55216, Ingelheim am Rhein, Germania.

Produttore del prodotto finito:

Meridian Medical Technologies, Inc. (MMT), 2555 Hermelin Drive, St. Louis, MO 63144, Stati Uniti d'America (produzione);

Meridian Medical Technologies, Inc. (MMT), 1945 Craig Road, St. Louis, MO 63146, Stati Uniti d'America (confezionamento primario);

Eurofins Pharma A/S, Ørnebjergvej 1, DK-2600 Glostrup, Danimarca (controllo di qualità);

Staten Serum Institut, Artellerivej 5, DK-2300 Copenaghen S, Danimarca (controllo di qualità);

Microchem laboratories Ireland Ltd., T/A Lancaster Laboratories, Clogherane Dungarvan, Co. Waterford, Irlanda (controllo di qualità);

Region Hovedstadens Apotek, Marielundsvej 25, DK-2730 Herlev, Danimarca (controllo di qualità);

Meda Pharma GmbH & Co. KG., Benzstraße 1, D-61352 Bad Homburg, Germania (rilascio dei lotti);

TD Packaging LTD, Groundwell Industrial Estate, Unit 6, Stephenson Road, Swindon, Wiltshire, SN25 5AX, Regno Unito (confezionamento secondario);

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca), Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen Olanda (confezionamento secondario);

Rosch-Delta GmbH & Co.KG, Niedergarten 4, 63691 Ranstadt – Hessen, Germania (confezionamento secondario);

PharmaLog Pharma Logistik GmbH, Siemensstr. 1, 59199 Bonen, Germania (confezionamento secondario);

Werkstatt über den Teichen, Oberevinger Straße 149, 44339 Dortmund, Germania (confezionamento secondario);

PharmaLog Pharma Logistik GmbH, (Außenlager), Schleiferstr. 5, 59425 Unna, Germania (confezionamento secondario);

Confezioni:

"300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 1 iniettore da 2 ml - AIC n. 042416038 (in base 10) 18GFX6 (in base 32);

"300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 iniettori da 2 ml - AIC n. 042416040 (in base 10) 18GFX8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in penna preriempita (autoiniettore).

Validità prodotto integro: 20 mesi dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: Tenere il contenitore nella scatola per proteggere il medicinale dalla luce. Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Non refrigerare o congelare.

Composizione: 1 ml contiene:

Principio attivo: 1 mg di adrenalina (epinefrina). Una dose singola (0,3 *ml)* contiene 300 microgrammi (0,3 *mg)* di adrenalina.

Eccipienti: Sodio cloruro, Sodio metabisolfito (E223), Acido cloridrico (per aggiustamento del *pH)*, Acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Binger Str. 173, 55216, Ingelheim am Rhein, Germania.

Produttore del prodotto finito:

Meridian Medical Technologies, Inc. (MMT), 2555 Hermelin Drive, St. Louis, MO 63144, Stati Uniti d'America (produzione);

Meridian Medical Technologies, Inc. (MMT), 1945 Craig Road, St. Louis, MO 63146, Stati Uniti d'America (confezionamento primario);

Eurofins Pharma A/S, Ørnebjergvej 1, DK-2600 Glostrup, Danimarca (controllo di qualità);

Staten Serum Institut, Artellerivej 5, DK-2300 Copenaghen S, Danimarca (controllo di qualità);

Microchem laboratories Ireland Ltd., T/A Lancaster Laboratories, Clogherane Dungarvan, Co. Waterford, Irlanda (controllo di qualità);

Region Hovedstadens Apotek, Marielundsvej 25, DK-2730 Herlev, Danimarca (controllo di qualità);

Meda Pharma GmbH & Co. KG., Benzstraße 1, D-61352 Bad Homburg, Germania (rilascio dei lotti);

TD Packaging LTD, Groundwell Industrial Estate, Unit 6, Stephenson Road, Swindon, Wiltshire, SN25 5AX, Regno Unito (confezionamento secondario);

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca), Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen Olanda (confezionamento secondario);

Rosch-Delta GmbH & Co.KG, Niedergarten 4, 63691 Ranstadt – Hessen, Germania (confezionamento secondario);

PharmaLog Pharma Logistik GmbH, Siemensstr. 1, 59199 Bonen, Germania (confezionamento secondario);

Werkstatt über den Teichen, Oberevinger Straße 149, 44339 Dortmund, Germania (confezionamento secondario);

PharmaLog Pharma Logistik GmbH, (Außenlager), Schleiferstr. 5, 59425 Unna, Germania (confezionamento secondario);

Indicazioni terapeutiche:

Gli autoiniettori Epipen (adrenalina) sono indicati nel trattamento di emergenza di reazioni allergiche gravi (anafilassi), causate ad esempio da punture o morsi di insetti, alimenti, farmaci e da altri allergeni, così come da anafilassi idiopatica o indotta da sforzo. Gli autoiniettori Epipen sono concepiti per la somministrazione immediata a pazienti che corrono effettivamente un aumentato rischio di anafilassi, compresi i soggetti con una storia di reazioni anafilattiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita"1 iniettore da 2 ml - AIC n. 042416014.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 iniettori da 2 ml - AIC n. 042416026

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 1 iniettore da 2 ml - AIC n. 042416038.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 iniettori da 2 ml - AIC n. 042416040.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: "150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita"1 iniettore da 2 ml - AIC n. 042416014 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 iniettori da 2 ml - AIC n. 042416026 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 1 iniettore da 2 ml - AIC n. 042416038 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 iniettori da 2 ml - AIC n. 042416040 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06771

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-209) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00